



LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLA CRISI DI IMPRESA

LE VICENDE CIRCOLATORIE DELLE IMPRESE IN CRISI

AVV. EMANUELA NESPOLI

• Direttive 77/187/CEE, 98/1950/CEE e 2001/23/CE

• Art. 2112 c.c. (come da ultimo modificato dal D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 18 e dall'art. 32 del D.Lgs 10 settembre 2003, n.276)

• Art. 47, Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (così come modificato dall'art. 19-quater D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modifiche in Legge 20 novembre 2009, n. 166)



La spinta europea e le riforme all'art. 2112 c.c.

- Direttive 77/187/CEE,
 98/1950/CEE e 2001/23/CE
- Sentenza CGUE 10 luglio 1986
 n. 235
- D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 18
- D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276

RATIO

SALVAGUARDIA DELL'INTEGRITÀ FUNZIONALE DELL'IMPRESA



RATIO

SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI



Elementi essenziali

ESISTENZA DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA ORGANIZZATA

IRRILEVANZA DELLA PRESENZA O MENO DI UNO SCOPO DI LUCRO

PREESISTENZA DEL TRASFERIMENTO E LA CONSERVAZIONE DELL'IDENTITÀ DOPO L'OPERAZIONE

Il concetto di azienda

PRIMA del D.Lgs 18/2001



Azienda ex art. 2555 c.c.

Complesso dei <u>beni organizzati</u> dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività dell'impresa.

DOPO il D.Lgs 18/2001



Attività economica organizzata finalizzata alla produzione e scambio di beni e servizi

6

Elementi essenziali



AUTONOMIA FUNZIONALE

PREESISTENZA



AUTONOMIA FUNZIONALE

Giurisprudenza italiana

Riconosce che l'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto «non coincida con la materialità dello stesso (quanto a strutture, beni strumentali ed attrezzature etc.) (Cass. 29 maggio 2014 n. 12103)

Mancata integrazione tra le funzioni trasferite

Mancata evidenziazione del settore ceduto nell'organigramma aziendale come articolazione completa ed autosufficiente, ma come uno dei tanti reparti organizzativi interni

Eterogeneità attività realizzate dal complesso trasferito

Disomogeneità delle competenze professionali dei lavoratori trasferiti

Mancato trasferimento dei responsabili

Mancato trasferimento di tutti i dipendenti addetti ad una determinata articolazione o struttura

Esclusione genuinità ramo d'azienda dematerializzato

(indici giurisprudenziali)

Mantenimento di un coordinamento e di una commistione con la cedente funzionale allo svolgimento dell'attività ceduta Mancato trasferimento degli elementi indispensabili per rendere il complesso ceduto funzionalmente autonomo

Promiscuità del lavoro dei dipendenti del settore trasferito con i dipendenti di altri settori aziendali



AUTONOMIA FUNZIONALE

Giurisprudenza italiana

Consistenza materiale

Seppure un'azienda (o un ramo d'azienda) possa comprendere anche beni immateriali, non può tuttavia ridursi solo ad essi, posto che la stessa nozione di azienda postula la necessità di beni materiali organizzati fra loro in funzione dell'esercizio dell'impresa, di fatto impossibile in totale assenza di struttura fisiche per quanto modeste le stesse siano (Cass. 15 aprile 2014 n 8756)

Cass. 31 maggio 2016 n. 11247

Cass. 19 gennaio 2017 n. 1316



AUTONOMIA FUNZIONALE

Giurisprudenza europea

Dematerializzazione

CGUE 6 settembre 2011 C-108/10

«(...)in determinati settori, [in cui] l'attività si basa essenzialmente sulla manodopera (...) un complesso strutturato di lavoratori, malgrado la mancanza di significativi elementi patrimoniali, materiali o immateriali, può corrispondere a un'entità economica ai sensi della direttiva 77/187»

«Se quest'entità opera senza significativi elementi patrimoniali, il mantenimento della sua identità dopo l'operazione di cui essa oggetto non può dipendere dalla cessione di elementi siffatti(...)»

«(...) il gruppo di lavoratori in questione mantiene la propria identità quando il nuovo datore di lavoro prosegue le attività e riassume una parte sostanziale, in termini di numero e di competenze, di detti lavoratori (...)»

CGUE 15 dicembre 2005 C-232/04

CGUE 20 marzo 2003 C-340/01



PREESISTENZA

Art. 2112 c.c. comma 5

D.Lgs 18/2001

Articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, **preesistente** come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.

RATIO

tutela dei lavoratori contro possibili esternalizzazioni finalizzate alla mera espulsione di personale

D.Lgs 276/2003

Articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

RATIO

Agevolare i processi di esternalizzazione e favorire la flessibilità organizzativa



PREESISTENZA

Art. 2112 c.c. comma 5

La giurisprudenza conferma l'operatività del requisito

CGUE 6 marzo 2014 C-458/2012

Cass. 8 novembre 2018 n. 28593

Cass. 24 gennaio 2018 n. 1769

Trib. Roma 18 settembre 2018 n. 6639

Trib. Milano 5 settembre 2018 n. 1590



Evoluzione normativa

- Art. 47 comma 5, Legge 29 dicembre 1990 n. 428
- Sentenze CGUE *Abels* (C-135/83 del 7 febbraio 1985), *D'Urso* (C-362/89 del 25 luglio 1991) e *Spano* (C-472/93 del 7 dicembre 1995)
- Sentenza CGUE C-561/07 del 11 giugno 2009
- Art. 19-quater, D.L. 25 settembre 2009 n. 135

13

Art. 5 Direttiva 2001/23/CE Deroghe alle tutele previste dalla Direttiva

- Cedente oggetto di una procedura fallimentare o procedura di insolvenza analoga in vista della liquidazione dei beni
- Controllo di un'autorità pubblica
- Cedente oggetto di una procedura fallimentare o procedura di insolvenza analoga
- Controllo di un'autorità pubblica
- Grave crisi economica dichiarata da un'autorità pubblica e aperta al controllo giudiziario



a)No trasferimento obblighi risultanti dal rapporto di lavoro pagabili prima del trasferimento o dell'apertura della procedura di insolvenza
b)Modifica condizioni di lavoro

Modifica condizioni di lavoro

14

Art. 47 comma 4-bis Legge 29 dicembre 1990 n. 428

Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

- a. delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale;
- b. per le quali sia stata disposta l'<u>amministrazione straordinaria</u>, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.
- c. per le quali vi sia stata la dichiarazione di <u>apertura della procedura di</u> <u>concordato preventivo</u>;
- d. per le quali vi sia stata l'<u>omologazione dell'accordo di ristrutturazione</u> dei debiti.



Art. 47 comma 4-bis Legge 29 dicembre 1990 n. 428 DUBBI INTERPRETATIVI

Applicazione dell'art. 2112 c.c. <u>nei</u> termini e con le limitazioni **VS** previste dall'accordo

Disapplicazione art. 2112 c.c.

Accordo sindacale

Sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali

Compatibilità con Direttiva 2001/23/CE (artt. 3 e 4)



Limitazione o esclusione solidarietà cedente-cessonario

Deroghe in linea con il diritto comunitario

Modifica condizioni di lavoro

Giurisprudenza-Art. 47 comma 4-bis



Compatibilità con Direttiva 2001/23/CE

Trib. Busto Arsizio 17 dicembre 2014

Trib. Milano 18 luglio 2017

Trib. Milano 25 luglio 2017

Giurisprudenza - Art. 47 comma 4-bis

17

Art. 47 comma 4-bis e disapplicazione art. 2112 c.c.

Trib. Roma 27 maggio 2015

«incontestabile che il citato verbale di accordo abbia avuto per oggetto il mantenimento anche parziale dell'occupazione da parte di un'azienda in stato di crisi aziendale accertato. Deve pertanto ritenersi che il verbale di accordo (...) abbia legittimamente limitato gli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. al solo personale a tempo indeterminato specificamente indicato nell'accordo»

Trib. Milano 15 ottobre 2015

«l'art. 47 comma 4-bis (...) non introduce una deroga alla piena esplicazione degli effetti dell'art. 2112 c.c., ma, al contrario prevede una sua disapplicazione sebbene nei termini e con le limitazioni previste da detto accordo che (...) deve evidentemente consentire il trasferimento dei lavoratori (...) salva la possibilità di una modifica delle condizioni di lavoro (...)»

Trib. Milano 6 giugno 2016

«i due commi dell'art. 47 prevedono fattispecie e conseguenze differenti: il co.4-bis (...) stabilisce che l'art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste nell'accordo medesimo, non ne esclude cioè l'applicazione ma si limita ad ammettere che le parti possano stabilire condizioni peggiorative nella disciplina dei rapporti che in ogni caso devono transitare in capo al cessionario.»

Giurisprudenza - Art. 47 comma 4-bis



Trasferimento motivo di licenziamento



Trib. Roma 15 gennaio 2016

«Il trasferimento d'azienda non costituisce un'ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licenziamento perché determina unicamente la prosecuzione dell'attività lavorativa con un altro datore di lavoro, posto che il licenziamento motivato dalla cessione d'azienda è vietato dagli artt. 2112 c.c. e 4 della Dir. 2001/23/CE»



Trib. Milano 5 settembre 2016

«Dal tenore dell'Accordo quadro e delle comunicazioni di avvio delle due procedure di licenziamento promosse da C. risulta che le stesse, pur negozialmente collegate al successivo trasferimento a S. del compendio aziendale relativo all'attività di trasporto aereo, erano determinate da un'autonoma necessità di gestione di un esubero strutturale del personale. Ciò consente, ad avviso del giudicante, di escludere che i licenziamenti siano stati intimati in base all'unico presupposto del trasferimento d'azienda, in violazione del disposto dell'art. 2112 c.c. Invero, detta disposizione non vieta in modo assoluto di intimare il licenziamento prossimità di trasferimento d'azienda, semplicemente precisa che il trasferimento, per ciò solo, non può costituire motivo di licenziamento.»

19

Art. 47 comma 5 Legge 29 dicembre 1990 n. 428

Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto **un accordo** circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

20

Art. 47 comma 5 Legge 29 dicembre 1990 n. 428 DUBBI INTERPRETATIVI

